

Quali sono le conseguenze in caso di autocertificazione falsa o mendace?

Lo studente che a seguito dell'accertamento non avrebbe potuto fruire (superamento limite ISEE e/o ISPE) o avrebbe fruito in misura inferiore della prestazione (variazione fascia) sarà tenuto a pagare, una sanzione amministrativa che va da un minimo di 500,00 euro ad un massimo di 5.000,00 euro (ex art. 38 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, in virtù della modifica apportata dall'art. 16, comma 5, del D.L. n. 5 del 2012 convertito con modifiche dalla L. 4 aprile 2012, n. 35).

Fermo restando la sanzione di cui sopra, nel solo caso in cui lo studente, a seguito della verifica non si trovi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali per poter accedere alla fruizione dei benefici goduti (superamento limite ISEE e/o ISPE), egli sarà soggetto ad un'ulteriore sanzione consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita (ex art.10 del D.Lgs. n. 68/2012) nonché alla perdita del diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi.

In tutti i casi di accertamento di dichiarazione non veritiera, l'Azienda provvederà a segnalare i fatti all'Autorità Giudiziaria (ex art. 76 del D.P.R. n. 445/2000), così da verificare l'eventuale sussistenza di reati.

Categoria: [Borse di Studio](#) [1]
[Rettifiche / Ricorsi / Sanzioni](#) [2]

Source URL: <http://www.adisufederico2.it/web/content/quali-sono-le-conseguenze-caso-di-autocertificazione-falsa-o-mendace>

Collegamenti:

[1] <http://www.adisufederico2.it/web/taxonomy/term/28>

[2] <http://www.adisufederico2.it/web/taxonomy/term/23>